

AGGIORNATE AL 04 FEBBRAIO 2018

GAL CILENTO REGENERATIO SRL PSR CAMPANIA 2014 – 2020- MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 - “Strategia di Sviluppo Locale I Borghi della Dieta mediterranea”

FAQ – Frequently asked questions

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 6. Sottomisura 6.2. Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali.

AMMISSIBILITÀ E CUMULABILITÀ

FAQ N. 1

È considerata nuova attività ed ammissibile a finanziamento una impresa iscritta al registro imprese da una data anteriore rispetto alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, ma allo stato attuale inattiva, non avendo ancora iniziato l'attività per la quale si richiederebbe il sostegno?

- Sì, a condizione che la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio sia successiva alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno (01.02.2019).
- No, se l’iscrizione al Registro delle imprese per il medesimo Codice di attività per il quale si presenta istanza di finanziamento, seppur da inattiva, sia avvenuta in un data anteriore all’apertura delle domande di sostegno per la tipologia di intervento di cui trattasi (01.02.2019), in quanto l’iscrizione al Registro delle imprese, seppur da “inattiva”, configura di per sé la titolarità dell’impresa, e come previsto dal bando all’art. 7, una delle condizione di ammissibilità è che i richiedenti *“non siano stato titolari /contitolari di impresa nei dieci anni antecedenti la Domanda di Sostegno per lo stesso codice di attività extra agricola”*.

Unico caso in cui è ammissibile un’iscrizione al Registro delle Imprese anteriore alla data (01.02.2019) è quello in cui l’impresa risulti iscritta al registro imprese, ma per un altro codice di attività ed abbia, però, presentato l’ampliamento del codice di attività per cui si presenta istanza di finanziamento, successivamente alla data di apertura delle domande di sostegno (01.02.2019).

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

Si specifica, altresì che, in questo ultimo caso (ciò nell'evenienza in cui il soggetto richiedente invece sia già in possesso di Partita Iva, sebbene con Codice Ateco differente da quello indicato nel PSA), non gli sarà possibile ampliare la Partita Iva con un nuovo codice Ateco per una attività "inattiva" ma soltanto per una attività immediatamente "in attività". Pertanto, in tal caso, considerato che lo scopo della Comunicazione Unica è quello di garantire l'impegno del soggetto richiedente ad avviare una attività extra-agricola per un determinato Codice ATECO, si può sostituire tale obbligo con una dichiarazione di impegno, per i soggetti già in possesso di Partita IVA, da allegare unitamente all'iscrizione al registro delle imprese (con codice ATECO diverso da quello indicato nel PSA), come previsto dall'art. 8 del bando ... *"si siano impegnati ad iscriversi al Registro delle Imprese e ad essere "in attività" per il codice ATECO oggetto dell'intervento entro la conclusione del PSA (24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto*

FAQ N. 2.

Se il proponente in qualità di titolare di impresa inattiva, ha fatto richiesta della misura 6.4.2 regionale, allo stato ammessa ma non finanziata, può fare richiesta del sostegno riguardante la 6.2.1 (stante che se fossero finanziate entrambe si rispetterebbe il *de minimis*)?

- No, preliminarmente per una questione di ammissibilità del bando GAL T.I 6.2.1, in quanto, come già specificato alla FAQ 1, la comunicazione unica di iscrizione al Registro delle Imprese è ammissibile solo se successiva alla data di apertura di presentazione della domanda di sostegno (01.02.2019) oppure, a condizione che, pur essendo già iscritta precedentemente per un codice diverso, l'ampliamento del codice di attività sia avvenuto successivamente a questa data. Pertanto, poiché la pubblicazione del bando regionale T.I 6.4.2 è antecedente alla data del (01.02.2019), è ammissibile solo a condizione che si tratti di un ampliamento del codice di attività, diverso da quello presentato per l'istanza 6.4.2, e in tal caso, nel rispetto della normativa "*de minimis*" Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss.mm. ii.

Ciò detto, si specifica, altresì, ad ogni buon fine, che anche nel caso ipotetico in cui ci fosse contestualità tra la pubblicazione dei due bandi (quello regionale 6.4.2 e quello GAL 6.2.1) che il medesimo progetto, con le medesime voci di spesa, non può essere oggetto di doppio finanziamento, come da regolamento UE n. 1303/2013. Pertanto, anche nel caso ipotetico in cui fossero rispettate tutte le condizioni di ammissibilità del Bando GAL 621, il proponente con istanza "*ammessa e non finanziata*", potrebbe presentare domanda di sostegno al GAL per il medesimo progetto, ma dovrebbe prima rinunciare alla domanda di

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

sostegno presente in graduatoria regionale (anche con un progetto parzialmente identico a quello presentato per il bando regionale).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FAQ N. 1

- Il contratto di affitto dell'immobile in cui dovrà essere svolta l'attività va presentato all'atto della richiesta di agevolazione o all'atto della richiesta dell'erogazione del sostegno?
- Se il contratto di affitto dovesse essere presentato in fase di domanda di sostegno, stante la durata residua di almeno cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione quale deve essere la sua durata minima (in virtù del fatto che il tutto va correlato ai tempi di istruttoria e ai tempi burocratici/amministrativi di pubblicazione della graduatoria ed emissione del decreto di concessione)?

RISPOSTA

- Sì, il contratto di affitto va presentato in sede di presentazione della Domanda di Sostegno.
- La durata residua deve essere congrua con la tempistica relativa all'istruttoria e ai tempi burocratici /amministrativi di pubblicazione della graduatoria ed emissione del decreto di concessione, di cui non è possibile prevedere anticipatamente e con certezza i tempi, per cui è opportuno che abbia una durata superiore ai 5 anni.

FAQ N. 2

- Va presentato l'Attestato di Prestazione Energetica APE pre e post intervento, ai fini della dimostrazione del miglioramento dell'efficienza energetica?

RISPOSTA

- Sì, se le attività previste dal PSA riguardano opere edili di riqualificazione energetica e se si ritiene opportuno per attestare suddetta riqualificazione.

CRITERI DI SELEZIONE

FAQ N. 1 - Relativamente al punteggio riguardante i criteri di sostenibilità energetica

ed ambientali si chiede conferma di quanto segue :

I. 5 punti: se i progetti prevedono contemporaneamente

a) riqualificazione fabbricati; b) introduzione di impianto per la produzione di fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico o mini eolico); c) introduzione di impianto per la produzione di energia termica (es.: stufa pellet)?

II. 3 punti se il progetto prevede l'introduzione o di impianto per produzione di fonti rinnovabili o impianto per la produzione di energia termica, oppure devono coesistere entrambi?

RISPOSTA

- I. Sì, i 5 punti sono assegnati se si rispettano le 3 condizioni riportate, ed ovvero: progetti prevedono contemporaneamente: interventi di riqualificazione di fabbricati destinati alle attività aziendali che aumentino **l'efficienza energetica** degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente, che prevedano l'introduzione di impianti ex-novo per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** e che prevedano impianti per **l'energia termica** (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)

- II. Sì, i 3 punti vengono dati se coesistono entrambi le condizioni riportate, ed ovvero, l' introduzione ex-novo di impianti per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento ed impianti per la produzione di **energia termica** (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)